



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI PORDENONE  
COMUNE DI AVIANO



## INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO DELLA BAITA ARNERI IN LOCALITA' PIANCAVALLO

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECNOMICA

COMMITTENTE  
PromoTurismoFVG  
via Locchi, 19  
34123 – Trieste (TS)

PROGETTISTA  
dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere

### TITOLO RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE – V.A.S.

DATA	INC	REV
03/09/2025	RA957B	1

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	18/08/2025	Prima emissione	D. M. Picco
1	03/09/2025	Modifica sottoparagrafi 1.2-1.3	D. M. Picco

**INDICE**

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	3
1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE .....	6
1.1. Inquadramento territoriale dell'area di interesse.....	6
1.2. Descrizione della Variante .....	7
1.3. In quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse .....	7
1.4. In quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati .....	7
1.5. La pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile .....	8
1.6. Problemi ambientali pertinenti della variante .....	8
1.7. La rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente .....	8
2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI .....	8
2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti .....	8
2.2. Impatti cumulativi .....	8
2.3. Natura transfrontaliera degli effetti .....	9
2.4. Rischi per la salute umana e per l'ambiente .....	9
2.5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti .....	9
2.6. Valore e vulnerabilità delle aree interessate .....	9
2.7. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.....	9
3. CONCLUSIONI .....	10

## PREMESSA

Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che regolano la Valutazione Ambientale Strategica in Italia, ha il fine di verificare i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dall'approvazione della variante normativa al Piano Regolatore Generale Comunale di Aviano, contestuale al progetto di opera pubblica promosso da Promoturismo Fvg.

La Variante "di livello comunale" consiste nell'integrazione delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC, al fine di consentire l'installazione di un chiosco permanente in corpo distaccato per la somministrazione di alimenti e bevande a servizio dei turisti, nell'area pertinenziale del ristoro denominato "Arneri".

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aveva legiferato in materia VAS con propria legge 11/2005, successivamente abrogata negli artt. 4-11, con un esplicito rimando alle disposizioni di carattere nazionale. (cfr. LR Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13)

L'unica disposizione legislativa vigente in materia di VAS, aggiornata ai contenuti della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13, è l'art. 4 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n.16, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Tal articolo, per quanto utile ai fini dell'attivazione di una Valutazione ambientale strategica, e pertanto nei contenuti del percorso che l'Amministrazione comunale dovrà avviare, fornisce all'art. 4 co 1, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, la casistica delle "piccole aree a livello locale" di cui all'art. 6 del D.lgs 152/2006 e smi e le definizioni per individuare gli attori della valutazione, ovvero:

### Art. 4

(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

**a) proponente:** l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

**b) autorità procedente:** la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;

**c) autorità competente:** la Giunta comunale;

**d) (ABROGATA);**

**2.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

**a)** le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

**b)** le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché' comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

**3.** Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto

legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

**3 bis.** Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

Note:

1 Aggiunto il comma 3 bis da art. 35, comma 1 lettera b), L. R. 13/2009

2 Sostituita la lettera b), comma 1 da art. 35, comma 1 lettera a), L. R. 13/2009

3 Abrogata la lettera d), comma 1 da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009

Estratto - Legge regionale 5 dicembre 2008 n.16, art. 4

In ultimo la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2627 del 29 dicembre 2015 ha approvato in via definitiva “gli indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”

Tale approvazione, muove dalla legge regionale 6 maggio 2005, n.11 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)” e in particolare il comma 1bis dell'articolo 3, prevede l'adozione con deliberazione della Giunta regionale degli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici, anche economici.

In linea con i contenuti delle disposizioni di carattere nazionale e regionale, la presente variante, secondo la casistica di cui all'art. 4 co.2 lett. a) della LR 16/2008, verrà preliminarmente valutata attraverso una verifica di assoggettabilità a VAS sulla base di un rapporto preliminare ambientale redatto nei contenuti dell'allegato I alla parte seconda del D.lgs 152/2006 e smi.

Tale procedimento di verifica, permette all'Amministrazione Comunale di valutare se la variante possa avere effetti significativi sull'ambiente e solo in quel caso attivare la procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 152/2006 e smi.

I criteri fissati nel richiamato allegato, propedeutici alla stesura del presente rapporto, sono elencati di seguito, e, nel caso in esame, saranno la base di riferimento per la compilazione dei contenuti richiesti.

*Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e ssmi*

**ALLEGATO I** - *Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.*

*1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

*2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

## 1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE


### 1.1. Inquadramento territoriale dell'area di interesse

L'intervento in oggetto si colloca nel comprensorio montano di Piancavallo, località turistica situata nel Comune di Aviano (PN), a un'altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.300 metri s.l.m., nel settore orientale delle Prealpi Carniche. Piancavallo, località turistica sviluppatasi a partire dagli anni '60 come stazione sciistica, è nota per essere una delle principali stazioni sciistiche del Friuli Venezia Giulia e rappresenta un polo turistico sia invernale che estivo, grazie alla presenza di impianti sportivi, sentieri escursionistici e strutture ricettive.

L'area è caratterizzata da un paesaggio montano modellato da processi naturali e antropici, con estese superfici boscate, praterie di altura e radure panoramiche, in un contesto di elevato valore ambientale e paesaggistico.

Il Ristoro Arneri, è un importante punto di riferimento per escursionisti e sciatori, collocato in posizione panoramica ai margini del bosco e ai piedi del Monte Cavallo. Facilmente raggiungibile dal centro di Piancavallo tramite sentieri e piste, il rifugio rappresenta una struttura di appoggio e ristoro molto frequentata, integrata nel paesaggio alpino circostante.

**Figura 2.1:** Inquadramento territoriale




L'area interessata dalla presente variante è situata nella località turistico/sciistica di Piancavallo, nei pressi della baita Arneri. La baita, che offre servizio di ristoro sia durante la stagione estiva che quella invernale, sorge nella vicinanza della stazione di arrivo dell'impianto di risalita denominato "Tremol I".

## 1.2. Descrizione della Variante

Per quanto riguarda il Piano regolatore del comune di Aviano, la zona di interesse per tutta la sua superficie ricade all'interno della zona omogenea *Zona G.3 - dei demani sciabili e degli impianti di risalita*. Le attività ammesse nella zona G.3 sono disciplinate dall'art. 67 delle Norme tecniche di attuazione.

La Variante consiste nell'integrazione dell'art.67 delle NTA del vigente PRGC, finalizzata a consentire nella zona G.3, esclusivamente nei pressi della baita Arneri la realizzazione di un chiosco in corpo distaccato dal fabbricato principale.

**Figura 1.2.1:** Stralcio Zonizzazione (con perimetro rosso apposto è indicata l'area)



La Variante pertanto va ad aggiornare le NTA all'articolo 67, inserendo quanto segue:

*Per il ristoro denominato "Arneri" è consentita l'installazione di un chiosco permanente in corpo distaccato, per la somministrazione di alimenti e bevande a servizio dei turisti, come da Progetto di fattibilità tecnico economica "Intervento di realizzazione del chiosco della baita Arneri in località Piancavallo".*

## 1.3. In quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse

La variante urbanistica in esame stabilisce un quadro di riferimento a livello operativo per consentire l'installazione di una piccola struttura in una specifica zona.

La lettura combinata degli elaborati di variante permette di rendere conforme sotto il profilo urbanistico nell'ambito del procedimento di approvazione della medesima, l'insediamento di una struttura con dimensioni contenute a servizio di turisti o fruitori dei luoghi.

## 1.4. In quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La presente Variante (di livello comunale) incide sul livello operativo del PRGC vigente e la sua formazione è soggetta ai contenuti di cui all'art. 63 sexies (Norme transitorie per la formazione degli

strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR) della L.R. 05/2007.

La variante non interessa Piani e programmi sovraordinati.

#### **1.5. La pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile**

La modifica normativa introdotta dalla variante non è tale da configurarsi come mezzo per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, soprattutto per la scala territoriale e per la dimensione.

Sotto il profilo della sostenibilità ambientale si ritiene che la variante non introduca particolari elementi di criticità per la salvaguardia dell'ambiente e delle popolazioni insediate, non riscontrando di fatto, modifiche tali da incidere significativamente sui livelli di qualità ambientale.

La valutazione degli effetti permetterà di valutare la compatibilità ambientale delle modifiche prevedendo in tal caso lo stralcio o l'eventuale adozione di forme di mitigazioni qualora si rilevino effetti negativi.

#### **1.6. Problemi ambientali pertinenti della variante**

La Variante non interviene su un'area interessata da problemi ambientali e la tipologia di intervento ammesso con la variante non alimenta fattori di criticità connessi con l'attuazione della Variante stessa.

#### **1.7. La rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente**

La modifica introdotta dalla Variante non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

## **2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI**

### **2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**

L'integrazione normativa operata consente l'installazione di una struttura che per dimensioni e tipologia di manufatto potrebbe configurarsi nel caso di usi e funzioni diverse tra le opere riconducibili all'attività di edilizia libera, stando pertanto a significare la ridotta portata della previsione.

Nel caso in esame, ammettendo un manufatto nelle aree pertinenziali di una baita non si rilevano incidenze significative, ritenuto che non si ravvisa un consumo di suolo trattandosi di struttura poggiata ed ancorata al suolo. Rispetto a componenti e fattori ambientali, non si ravvisano effetti derivanti dalla messa in funzione, ma solo limitati impatti che potrebbero determinarsi nella fase di trasporto e installazione del manufatto. Per tali fasi operative si dovrà fare riferimento al rispetto delle disposizioni di legge.

### **2.2. Impatti cumulativi**

Gli impatti cumulativi sono definiti come effetti derivanti da una gamma di attività in una determinata area, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Gli effetti cumulativi includono una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'effetto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili).

Si ritiene che l'integrazione normativa apportata non determini effetti cumulativi per la tipologia di intervento ammesso.

### **2.3. Natura transfrontaliera degli effetti**

A seguito dell'emanazione della Direttiva 2001/42/CE, le leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale.

Sulla scorta della valutazione degli impatti che non ha evidenziato criticità, si ritiene in via preliminare che la previsione introdotta non prefiguri uno scenario di sviluppo con impatti di natura transfrontaliera tali da introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali nell'area vasta o tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extra confine.

### **2.4. Rischi per la salute umana e per l'ambiente**

In esito ai contenuti sviluppati nei punti precedenti, si ritiene che le previsioni della Variante non siano relazionabili con fattori di criticità o scenari futuri in grado di creare situazioni di incompatibilità verso le esigenze di tutela delle popolazioni insediate o del quadro ambientale rilevato.

Pertanto, la Variante non apporta al contesto rilevato, elementi e/o previsioni di rischio per la salute umana o per l'ambiente.

### **2.5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti**

L'entità degli effetti è stata definita nell'ambito della valutazione degli stessi, escludendo l'insorgere di interferenze significative verso le componenti indagate.

Considerata la portata della modifica normativa introdotta si può affermare che l'estensione nello spazio degli effetti sia circoscritta alla localizzazione puntuale dell'intervento e pertanto non relazionabile con il contesto più ampio.

### **2.6. Valore e vulnerabilità delle aree interessate**

Per valore e vulnerabilità, si intendono quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal punto di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

La Variante non introduce ulteriori fattori di stress per aree vulnerabili o di valore, che potrebbero essere già interessate da fenomeni di alterazione e degrado del patrimonio naturale, di inquinamento ambientale o di utilizzo intensivo del suolo.

### **2.7. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**


Il territorio comunale di Aviano non è interessato da siti appartenenti alla Rete Natura 2000, ovvero né da ambiti SIC o ZSC, né da ZPS. L'area Natura 2000 più vicina è rappresentata dalla ZPS/ZSC IT3310006 Foresta del Consiglio.

Per quanto riguarda ulteriori aree tutelate, nel territorio comunale sono presenti ampie superfici boscate tutelate dalla Legge Regionale n. 9/2007.

Si ritiene che la distanza che intercorre tra l'area di interesse ed i siti della "Rete Natura 2000" (>1000 m) unitamente alla natura della variante normativa, permettano di confermare l'insussistenza di effetti significativi sull'ambiente tali da compromettere le esigenze di tutela dei siti.

Si esclude pertanto l'attivazione di procedimenti di cui alla DGr 1183 del 5 agosto 2022.

Figura 2.7.1: Aree tutelate nel territorio comunale



### 3. CONCLUSIONI

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento relativamente agli effetti ambientali riconducibili alla Variante normativa al PRGC, si conclude che la previsione non produca potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152. Con riferimento a quanto rilevato, sulla scorta dei contenuti del presente "rapporto" e considerata l'assenza di effetti significativi sull'ambiente, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, si propone l'esclusione della Variante in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e smi.